



**INFORMATIVA MENSILE**  
n. 10 del 13.10.2020

---

**SETTEMBRE 2020**

## **FATTURE ELETTRONICHE - PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO**

---

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 23.9.2020 n. 311557, ha differito al 28.2.2021 il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, introducendo, nel contempo, una nuova funzionalità dedicata ai soggetti che inviano e ricevono le fatture elettroniche mediante canali "web service".

### **DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE**

L'ulteriore proroga, dal 30.9.2020 al 28.2.2021, del termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei duplicati informatici delle fatture elettroniche è motivata, ancora una volta, dalla necessità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di operare gli interventi indispensabili per attuare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni dell'art. 14 del DL 124/2019, che prevede l'utilizzo di tutti i dati presenti nelle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate per le attività di loro competenza.

### **NUOVO SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO**

Il provv. 23.9.2020 n. 311557 ha anche previsto l'introduzione di un servizio per i soggetti che trasmettono e ricevono le fatture elettroniche mediante "sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello «web service»", consistente nella quadratura e nel reinoltro dei documenti trasmessi da e verso il Sistema di Interscambio.

In particolare l'operatore che riceve le fatture elettroniche, usufruendo del servizio di "report di quadratura" dei documenti scambiati con il Sistema di Interscambio, può chiederne la nuova trasmissione in caso di mancato recapito.

In questo caso la data di ricezione del documento, fondamentale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, è quella in cui la fattura elettronica "è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione" (nuovo punto 4.3 del provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).

## **CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI FRUIZIONE EFFETTIVA E CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE**

---

Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.9.2020 n. 302831, è stata fissata al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall'art. 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio") in relazione alle spese sostenute nel 2020.

### **AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è quindi pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata (60% delle spese, con limite massimo del credito pari a 60.000,00 euro) moltiplicato per la suddetta percentuale del 15,6423%, troncando il risultato all'unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

#### **UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24**

Il credito d'imposta fruibile può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

- indicando il codice tributo "6917", istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2020 n. 52;
- presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere indicato il valore "2020".

#### **CESSIONE DEL CREDITO**

In alternativa all'utilizzo diretto, il credito spettante può essere ceduto a terzi.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI NON ABITATIVI - ULTERIORI CHIARIMENTI**

---

Con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, introdotto dall'art. 28 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio").

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONI NON ABITATIVE**

Si ricorda che l'art. 28 del DL 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (salve alcune specifiche eccezioni).

Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il credito d'imposta riguarda ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

#### **ACCESSO AL CREDITO PER LA SUBLOCAZIONE**

Con la risposta a interpello 15.9.2020 n. 356, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sebbene la norma agevolativa, nel definire l'ambito oggettivo del credito, faccia riferimento testualmente ai contratti di "locazione, di leasing o di concessione di immobili", senza includere espressamente la sublocazione, il contratto di sublocazione può accedere al credito, in quanto è un subcontratto che ripropone il medesimo schema contrattuale del contratto di locazione da cui dipende.

Pertanto, in presenza delle condizioni individuate dall'art. 28 del DL 34/2020, sia il conduttore principale che il subconduttore possono accedere al credito (con riferimento, quindi, al medesimo immobile rispettivamente locato e sublocato).

Esemplificando: se Tizio, che loca da Caio (proprietario), al canone di 1.000, un immobile che usa per la sua attività professionale, ne subloca una stanza a 200 a Sempronio, che la usa come studio professionale, in presenza dei requisiti di legge, sia Tizio che Sempronio possono accedere al credito d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate non precisa, però, se Tizio possa conteggiare il credito (del 60%) sull'intero canone di 1.000, oppure se debba "tenere conto" del fatto di aver ricevuto da Sempronio un subcanone di 200, avendo, quindi sopportato un costo effettivo di 800. In altri termini, non è stato espressamente chiarito se Tizio (sublocatore/conduttore) debba conteggiare il credito d'imposta sul canone al lordo o al netto del canone di sublocazione percepito da Sempronio (subconduttore).

#### **IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE CATASTALE**

Nella risposta a interpello 16.9.2020 n. 364, l'Agenzia delle Entrate, confermando quanto riportato nella circ. 6.6.2020 n. 14, ribadisce che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020 spetta a prescindere dall'accatastamento dell'immobile, purché esso sia destinato allo svolgimento delle attività indicate dalla norma (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo).

Pertanto, in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma, il credito d'imposta può spettare anche ove l'immobile locato non sia accatastato o accatastabile (nel caso di specie si trattava di un immobile extraterritoriale di proprietà dello Stato Città del Vaticano).

## **CREDITO D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI - ULTERIORI CHIARIMENTI**

---

Con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d'imposta per la locazione di botteghe e negozi, previsto dall'art. 65 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia").

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI**

L'art. 65 del DL 18/2020 riconosce un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione, purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve:

- essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

## ACCESSO AL CREDITO ANCHE PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Nella risposta a interpello 7.9.2020 n. 318, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire del credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del DL 18/2020 con riferimento ai contratti aventi la medesima funzione economica del contratto di locazione "tipico", come il contratto di concessione di un immobile pubblico.

L'Agenzia rileva, inoltre, che i chiarimenti forniti nella circ. 6.6.2020 n. 14 in relazione al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020 sono applicabili, in quanto compatibili, anche al credito per botteghe e negozi.

In particolare, in tale documento era stato chiarito che:

- con riguardo all'applicazione del credito ai canoni derivanti dal contratto di "concessione", deve trattarsi di ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti;
- il legislatore ha assimilato alla locazione anche l'ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing operativo, poiché "questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione «tipico»".

## APPLICAZIONE A PIÙ IMMOBILI DIVERSAMENTE CLASSIFICATI

Con la risposta a interpello 8.9.2020 n. 321, l'Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di applicazione del credito d'imposta per botteghe e negozi nel caso di canone di locazione relativo ad immobili appartenenti a diverse categorie catastali.

Infatti, posto che il credito d'imposta di cui all'art. 65 del DL 18/2020 spetta esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1, nel caso in cui siano locati congiuntamente più immobili di cui uno solo sia di categoria catastale C/1, il credito non compete per l'intero canone, ma solo per la parte di canone riferibile a tale immobile.

In particolare, la parte di canone riferibile agli immobili classificati come C/1 va determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili, con le modalità esplicitate nell'esempio n. 6 della circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n. 26.

Ad esempio, si ipotizzi un contratto di locazione di durata annuale avente ad oggetto due immobili con un corrispettivo complessivo annuo pari a 9.000,00 euro riguardante:

- un immobile abitativo di categoria catastale A/3 con rendita pari a 700,00 euro;
- un immobile ad uso non abitativo di categoria catastale C/1, che non è pertinenza dell'immobile abitativo, con rendita pari a 80,00 euro.

Il canone relativo all'immobile C/1, su cui può applicarsi il credito d'imposta (in presenza delle condizioni di legge), va determinato sulla base della rendita catastale attribuita allo stesso immobile, come di seguito indicato:  $9.000 \times 80 / (700 + 80) = 923$ .

## **OBBLIGHI DI VERIFICA DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI - DISAPPLICAZIONE - CHIARIMENTI SUL CONTEGGIO DEI VERSAMENTI**

---

Con la ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2020 n. 53 sono state fornite le seguenti precisazioni in merito alla determinazione dei versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi, ai fini della disapplicazione degli obblighi di verifica del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nell'ambito degli appalti e subappalti, stabiliti dall'art. 17-bis del DLgs. 241/97.

### **OPERAZIONI CON APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT O DEL REVERSE CHARGE**

Per il calcolo della predetta soglia del 10%, tra i versamenti deve essere considerata anche l'imposta relativa alle operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo:

- dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);
- del reverse charge (art. 17 del DPR 633/72).

### **OPZIONI PER LA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO E LA TRASPARENZA FISCALE**

Nei versamenti in esame è possibile considerare anche:

- l'IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall'ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo (art. 73 co. 3 del DPR 633/72);
- l'imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, i quali provvedono al pagamento dell'imposta, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR).

## **WELFARE AZIENDALE - EROGAZIONE MEDIANTE VOUCHER - TRATTAMENTO IVA - INDETRAIBILITÀ DELL'IMPOSTA PER IL DATORE DI LAVORO**

---

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10.9.2020 n. 338, si è pronunciata in merito al trattamento fiscale dei servizi di welfare aziendale acquistati da una società tramite un mandatario senza rappresentanza ed erogati ai dipendenti mediante voucher.

Nello specifico, la società Alfa forniva servizi di welfare ai propri dipendenti tramite una piattaforma informatica gestita dalla società Beta. I dipendenti potevano selezionare sulla piattaforma servizi di welfare sia per esigenze proprie che dei propri familiari.

Una volta operata la scelta, la piattaforma generava il "welfare voucher" che il beneficiario avrebbe potuto esibire al fornitore per ottenere la prestazione. Successivamente, la società Beta provvedeva ad effettuare il pagamento del servizio al fornitore in veste di mandatario senza rappresentanza, dietro corresponsione di una provvigione (fee) da parte di Alfa.

## **NON CONCORRENZA AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE**

Sotto il profilo reddituale, viene riconosciuto che i welfare voucher, nel caso specifico, integrano i requisiti per l'applicazione del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente previsto dall'art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR.

## **QUALIFICAZIONE COME BUONI-CORRISPETTIVO**

Sotto il profilo IVA, viene chiarito che i welfare voucher oggetto dell'istanza costituiscono buoni-corrispettivo ai sensi dell'art. 6-bis del DPR 633/72, salvo che incorporino operazioni escluse dalla disciplina dei voucher (es. titoli di trasporto, titoli di accesso, buoni sconto, ecc.). Si precisa, però, che la relativa qualificazione come "monouso" o "multiuso", ai fini della corretta fatturazione, deve essere valutata in funzione delle caratteristiche di ciascun voucher.

## **PROVVISTA FONDI ESCLUSA DA IVA**

Con riguardo alla provvista fondi erogata dal datore di lavoro al mandatario per l'acquisto dei servizi, l'Agenzia chiarisce che essa è esclusa da IVA purché da apposita documentazione emerga la sua destinazione esclusiva all'esecuzione del mandato.

## **PRO RATA IVA DEL MANDATARIO**

Viene altresì chiarito che il mandatario non può calcolare il pro rata di detrazione IVA tenendo conto del solo ammontare delle provvigioni percepite, dovendo includere anche le operazioni (fornitura di servizi di welfare) effettuate per conto del mandante.

## **DETRAZIONE IVA ESCLUSA SUI SERVIZI DI WELFARE**

Per quanto concerne la possibilità, da parte del datore di lavoro mandante, di detrarre l'IVA sui servizi di welfare acquistati tramite il mandatario, l'Agenzia risponde negativamente, in ragione del fatto che detti servizi sono erogati a titolo gratuito ai dipendenti in regime di esclusione IVA ex art. 3 co. 3 del DPR 633/72.

Secondo l'Agenzia, dunque, mancherebbe, nel caso di specie, un nesso diretto e immediato tra l'acquisto dei servizi "a monte" e l'effettuazione, "a valle", di operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione.

Inoltre, l'acquisto non può essere inquadrato neppure tra le spese generali del mandante, non essendo ravvisabile un nesso con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo. Infatti, le spese per i servizi di welfare non rappresenterebbero un elemento costitutivo del prezzo delle operazioni effettuate "a valle" dal soggetto passivo.

## **ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA**

L'interpellante aveva richiamato, a sostegno della detraibilità dell'imposta, l'ordinanza della Corte di Cassazione 13.9.2018 n. 22332, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA assolta su alcune tipologie di servizi erogati ai dipendenti. Tuttavia, a parere dell'Agenzia, la portata delle affermazioni di tale ordinanza andrebbero circoscritte alle ipotesi in cui le spese sostenute a favore dei dipendenti presentino un collegamento con l'attività economica del datore di lavoro (es. trasporto gratuito dall'abitazione al luogo di lavoro), mentre nel caso in esame i servizi resi ai dipendenti e ai loro familiari non presentano tale connessione.

## **INDENNITÀ SOSTITUTIVE DI MENSA CORRISPOSTE IN ASSENZA DI SERVIZI DI RISTORAZIONE A CAUSA DEL CORONAVIRUS**

---

Con la risposta a interpello 2.9.2020 n. 301, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, nel limite di 5,29 euro giornalieri, l'indennità sostitutiva di mensa erogata ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il badge elettronico presso gli esercizi convenzionati chiusi a causa del Coronavirus.

### **FATTISPECIE**

Nel caso di specie, un ente pubblico istante rappresenta che, per quanto riguarda la somministrazione del vitto al proprio personale amministrativo, riconosce un'indennità di 6,00 euro, legata al consumo del pasto e al rispetto di certe condizioni di orario, tramite l'utilizzo da parte del dipendente di un badge elettronico presso gli esercizi convenzionati.

Tale fruizione ordinaria della card elettronica non è però stata possibile a seguito dell'emergenza COVID-19. Il personale dipendente che ha prestato l'attività lavorativa presso la propria sede, non ha, infatti, potuto utilizzare il proprio badge elettronico per la somministrazione del vitto a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati.

### **ESENZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVE**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la fattispecie è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone

dove manchino strutture o servizi di ristorazione (art. 51 co. 1 lett. c) del TUIR), vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Ne consegue che l'indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempreché sussistano le condizioni previste dalla R.M. 41/2000.

## **COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO - "NEGOZI ONLINE" - FACOLTÀ DI INVIO DEI CORRISPETTIVI - UTILIZZO DI UN SERVER-RT**

---

Con la risposta a interpello 28.9.2020 n. 416, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di certificazione delle operazioni riconducibili al commercio elettronico indiretto.

### **COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO**

Nel caso esaminato, l'istante rappresentava l'intenzione di affiancare all'attività di ristorazione tradizionale anche la vendita di prodotti tramite app o siti web con consegna a domicilio.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, le operazioni di vendita "delivery" devono ricondursi al commercio elettronico indiretto e, in quanto assimilate alle vendite per corrispondenza, sono esonerate dagli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi (in virtù del combinato disposto dell'art. 2 lett. oo) del DPR 696/96 e dell'art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019).



## **INVIO DEI DATI IN VIA FACOLTATIVA**

Resta ferma, per i soggetti esonerati dagli obblighi di certificazione, la possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi in via facoltativa (art. 1 co. 3 del DM 10.5.2019).

Nel caso specifico, ciò consentirebbe alla società istante di uniformare le modalità di certificazione e rilevazione dei corrispettivi per le diverse tipologie di operazioni effettuate (somministrazioni nei ristoranti, "vendite delivery", ecc.).

## **UTILIZZO DI UN SERVER-RT**

Con la risposta 416/2020, inoltre, è stato chiarito che il limite previsto dalle specifiche tecniche allegate al provv. 26.10.2016 n. 182017, secondo cui soltanto i soggetti che operano con tre o più punti cassa per singolo punto vendita possono utilizzare un Server-RT (quale unico punto di raccolta e di invio dei corrispettivi) va riferito soltanto alle ipotesi dei punti vendita "aperti al pubblico"; pertanto, nel caso di locali non aperti al pubblico, come i c.d. "negozi online" o "virtuali", è possibile installare un autonomo Server-RT in ciascun locale collegandovi anche un solo punto cassa.

## **SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ONLINE - FATTURA SEMPLIFICATA - IDENTIFICAZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE**

---

Con la risposta a interpello 9.9.2020 n. 324, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della qualificazione ai fini IVA dei servizi resi tramite una piattaforma online e, con l'occasione, ha precisato quali informazioni devono essere necessariamente riportate nella fattura elettronica semplificata inviata tramite il Sistema di Interscambio.

### **SERVIZI RESI TRAMITE PIATTAFORME ONLINE**

Secondo l'Agenzia, non configura un servizio elettronico ai fini IVA (ai sensi dell'art. 7 del reg. UE 282/2011) quello reso da una società che, tramite una piattaforma web, offre la possibilità di acquistare servizi di trasporto presso diversi operatori (comparando i relativi prezzi) e che si impegna a concludere, in nome proprio e per conto dell'utente/cliente, il contratto di trasporto scelto, eseguendo altresì il pagamento allo spedizioniere.

Nel caso descritto, infatti, la piattaforma web costituisce un mero strumento per agevolare la raccolta degli ordini, il cui utilizzo non muta la natura tangibile della prestazione.

Il servizio in parola, pertanto, va ricondotto tra quelli "affini" ai servizi di prenotazione in linea di cui all'art. 7 lett. u) del reg. UE 282/2011, esclusi dalla nozione di "servizio elettronico", e deve qualificarsi, piuttosto, come servizio di intermediazione.

Ne consegue che l'operazione in parola non beneficia dell'esonero dagli obblighi di certificazione fiscale previsto per i servizi elettronici B2C e deve essere documentata mediante fattura.

### **IDENTIFICAZIONE DELL'ACQUIRENTE NELLA FATTURA ELETTRONICA SEMPLIFICATA**

Ai sensi dell'art. 21-bis del DPR 633/72, è possibile emettere fattura in modalità semplificata nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del documento non sia superiore a 400,00 euro.

Una delle semplificazioni ammesse dalla norma riguarda l'indicazione dei dati del cessionario o committente. In sostanza, è previsto che il cedente o prestatore, al fine di identificare il cessionario o committente, possa riportare nel documento, alternativamente:

- il codice fiscale o il numero di partita IVA della controparte;
- i relativi dati anagrafici (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, ecc.).

Tuttavia, in base alle specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica, la compilazione del campo della fattura elettronica semplificata relativo agli identificativi fiscali del cessionario o committente (partita IVA o codice fiscale) è obbligatoria.

Pertanto, secondo quanto chiarito dall'Agenzia, la semplificazione ammessa dall'art. 21-bis del DPR 633/72 non risulta più applicabile alla luce dell'evoluzione normativa e tecnico-procedurale in materia di fatturazione, in quanto l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del committente sarebbe funzionale alla corretta individuazione della controparte ed alla possibilità di rendergli disponibile la fattura.

## **VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - COMUNICAZIONE AL PRA DEI DATI DELL'UTILIZZATORE**

---

Con il DM 28.9.2020, pubblicato sulla G.U. 1.10.2020 n. 243, sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione al Sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei dati relativi agli utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, in quanto soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica.

### **DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE**

Per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a 12 mesi.

Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti.

### **SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA**

A decorrere dall'1.1.2020, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica gli utilizzatori dei veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base dei dati acquisiti dal Sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza dello stesso.

### **RINNOVO O PROROGA DEL CONTRATTO**

In caso di successione o proroga di contratti, qualora si rientri nella locazione a lungo termine, la soggettività passiva per il pagamento della tassa automobilistica si applica dal periodo tributario successivo alla data della proroga o del rinnovo del contratto.

## **RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLA SOCIETÀ DI LOCAZIONE**

La responsabilità solidale della società di locazione a lungo termine senza conducente è configurabile solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto.

## **DATI DA COMUNICARE AL PRA**

Il proprietario del veicolo concesso in locazione a lungo termine senza conducente deve comunicare al Sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) i seguenti dati:

- dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, ovvero denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, proprietari del veicolo;
- tipologia di veicolo;
- targa del veicolo;
- dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto;
- dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, ovvero denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo;
- residenza dell'utilizzatore del veicolo.

## **VEICOLI CONCESSI IN SUBLOCAZIONE**

Per i veicoli concessi in sublocazione a lungo termine senza conducente, oltre al proprietario è tenuto agli obblighi di comunicazione al PRA anche il sublocatore.

## **DISPONIBILITÀ DEI DATI COMUNICATI AL PRA**

Il gestore del Sistema informativo del PRA rende fruibili i dati comunicati:

- alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e all'Agenzia delle Entrate;
- con periodicità giornaliera.

## **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI AL PRA**

La comunicazione dei dati al Sistema informativo del PRA avviene tramite l'interfaccia Web Services. Solo per i soggetti privati, gli stessi servizi informatici vengono erogati anche tramite applicazione Web.

La comunicazione avviene secondo le modalità tecniche indicate nell'Allegato al DM 28.9.2020.

## **TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI AL PRA**

I suddetti dati, relativi ai contratti stipulati o con effetti decorrenti dall'1.10.2020, devono essere comunicati al PRA entro il termine del decimo giorno successivo alla data della stipula del contratto.

In sede di prima applicazione, con riferimento ai dati relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dall'1.1.2020 al 30.9.2020, la comunicazione al PRA deve avvenire entro il termine del 10.10.2020.

## **VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Le variazioni contrattuali devono essere comunicate entro il termine del decimo giorno successivo alla data di modifica del contratto.

## **RINNOVO O PROROGA DEL CONTRATTO**

Qualora, per effetto di contratti consecutivi di durata inferiore ad un anno conclusi tra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la locazione del veicolo assuma la natura di contratto a lungo termine, il proprietario del veicolo è tenuto a provvedere alla comunicazione dei dati al PRA entro il termine del decimo giorno successivo alla data della proroga o del rinnovo del contratto.

## **TERMINE DI PAGAMENTO PER I PRIMI NOVE MESI DEL 2020**

In via transitoria, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, sono versate entro il 31.10.2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

## **"BONUS BICI E MONOPATTINI" - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO**

---

Con il DM 14.8.2020, pubblicato sulla G.U. 5.9.2020 n. 221, è stato emanato il provvedimento attuativo del "buono mobilità" (anche detto "bonus bici e monopattini"), previsto dall'art. 229 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio").

### **BONUS BICI E MONOPATTINI**

L'art. 229 del DL 34/2020, al fine di favorire la mobilità sostenibile, ha infatti previsto l'erogazione di un "buono mobilità" per l'acquisto di mezzi di trasporto privato "sostenibili", in due diverse forme:

- l'una, senza rottamazione, relativa ad acquisti realizzati dal 4.5.2020 al 31.12.2020;
- l'altra, che richiede la rottamazione di mezzi da realizzare tra l'1.1.2021 ed il 31.12.2021.

### **BONUS PER ACQUISTI ENTRO IL 31.12.2020**

Il DM 14.8.2020 riguarda il buono mobilità "senza rottamazione", che consiste in un contributo pari al 60% (nel limite di 500,00 euro) della spesa sostenuta per (alternativamente):

- l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;
- l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del DL 30.12.2019 n. 162, come monopattini, segway, hoverboard e monowheel;
- l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (come, ad esempio, i servizi di sharing di biciclette, motorini elettrici o monopattini elettrici), esclusi quelli mediante autovetture (escluso, quindi, il car sharing).

Accedono al bonus gli acquisti sopra elencati effettuati dal 4.5.2020 al 31.12.2020.

### **AMBITO SOGGETTIVO**

Possono beneficiare del bonus i soggetti maggiorenni residenti:

- nei capoluoghi di Regione (a prescindere dal numero di abitanti);
- nelle Città metropolitane (a prescindere dal numero di abitanti);
- nei capoluoghi di Provincia (a prescindere dal numero di abitanti);
- nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

## **RICONOSCIMENTO DEL BONUS IN DUE FASI**

Il riconoscimento del bonus avverrà in due fasi:

- nella prima fase, verrà riconosciuto il rimborso a coloro che, nel periodo intercorrente tra il 4.5.2020 ed il 3.11.2020, hanno già effettuato (a "prezzo pieno") gli acquisti agevolabili;
- nella seconda fase, operante dal 4.11.2020, invece, il soggetto interessato, presentando all'esercente (che sia accreditato sull'apposita piattaforma web) il buono prodotto dalla medesima applicazione web, potrà acquistare il prodotto o il servizio direttamente al prezzo ridotto.

## **PIATTAFORMA WEB**

Il riconoscimento del bonus avverrà attraverso un'applicazione web accessibile mediante credenziali SPID, sia direttamente che tramite il sito del Ministero dell'Ambiente.

Nella prima fase, per ottenere il rimborso, l'interessato dovrà presentare istanza mediante l'applicazione web, entro 60 giorni dalla operatività della stessa, allegando la fattura o il "documento commerciale" (c.d. scontrino parlante) ed indicando il proprio IBAN (che sarà utilizzato per l'accredito).

Nella seconda fase, invece, i soggetti interessati dovranno registrarsi sull'applicazione web a partire dal 4.11.2020 e non oltre il 31.12.2020 ed i buoni mobilità richiesti dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa emissione, pena l'annullamento (ma sarà possibile richiedere sull'applicazione l'emissione di un "buono sostitutivo").

I buoni mobilità saranno emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2020 (pari a 210 milioni di euro).

## **ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI**

Il buono mobilità può essere utilizzato presso:

- i soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;
- che si sono accreditati sulla suddetta applicazione web, a partire dal 20.10.2020.

L'accREDITAMENTO avviene:

- utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate;
- indicando la partita IVA, il codice ATECO dell'attività svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attività, la tipologia di servizi offerti e di beni venduti.

I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari del bonus attraverso l'applicazione web.

## **RIMBORSO AI FORNITORI DEI BUONI UTILIZZATI**

A seguito dell'accettazione del buono mobilità da parte dei fornitori accreditati, agli stessi è riconosciuto un rimborso di importo pari al buono validato.

A tali fini:

- l'importo maturato è registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori;
- i fornitori devono emettere appositi documenti contabili sulla base delle istruzioni contenute nell'applicazione web;

- il saldo dell'importo maturato dovrà essere richiesto entro il 31.3.2021.

#### **AMBITO OGGETTIVO**

I suddetti soggetti dovranno trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali; a tale fine essi aggregheranno le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.

#### **ESCLUSIONI**

Sono escluse dagli obblighi in esame le operazioni poste in essere con:

- i destinatari del presente provvedimento, ad eccezione delle società fiduciarie;
- gli intermediari bancari e finanziari non destinatari del presente provvedimento, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;
- la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

#### **CESSIONI INTRACOMUNITARIE - MEZZI DI PROVA ADOTTABILI**

---

Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.9.2020 n. 305, non è idonea a dare prova del trasferimento dei beni in un altro Stato UE, nell'ambito di una cessione intracomunitaria con trasporto a cura del cessionario, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dall'acquirente contestualmente alla consegna della merce e nella quale lo stesso cliente estero dichiara di:

- essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE);
- essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni, indicando la loro destinazione.

#### **QUADRO NORMATIVO**

La risposta a interpello in esame verte sulle disposizioni di cui all'art. 45-bis, paragrafo 1, lett. b) del regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ove è, tra l'altro, disciplinato il caso in cui il trasporto dei beni in un altro Stato UE è effettuato dal cessionario oppure da un terzo per suo conto.

In tale situazione, il cessionario deve fornire al fornitore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.

Oltre ad essere in possesso della suddetta dichiarazione, il cessionario deve disporre di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lett. a) del paragrafo 3 dell'art. 45-bis richiamato, rilasciati da due diverse

parti, indipendenti dal venditore e dall'acquirente, oppure di un documento di trasporto di cui alla lett. a) citata insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lett. b) del medesimo paragrafo 3.

#### **INAMMISSIBILITÀ DELLA NOTA DI VARIAZIONE**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, non costituisce una valida pratica ai fini del regime di non imponibilità IVA per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 co. 1 del DL 331/93 (e della relativa prassi emessa al riguardo) l'emissione di una fattura in regime di imponibilità in assenza dei requisiti per provare il trasporto dei beni in un altro Stato UE e la successiva emissione di una nota di variazione in diminuzione una volta ottenuta la prova del trasferimento dei beni all'estero.

La soluzione descritta non può ritenersi ammessa poiché l'incertezza del contribuente attiene, sin dall'origine, alla validità dei mezzi di prova della cessione e non alla sussistenza dei requisiti astratti cui è subordinata la qualificazione dell'operazione come cessione intracomunitaria non imponibile. Ciò esclude di potersi avvalere della nota di variazione in diminuzione, non rientrando tra i casi espressamente previsti ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72

#### **PLAFOND IVA - FABBRICATI IN LEASING**

---

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 3.9.2020 n. 304, ha confermato il proprio orientamento in base al quale non è ammesso l'utilizzo del plafond IVA per l'acquisizione di fabbricati in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di contratti di leasing (C.M. 10.6.98 n. 145 e principio di diritto Agenzia delle Entrate 9.4.2019 n. 14).

#### **QUADRO NORMATIVO**

La formulazione letterale dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 esclude dal beneficio del plafond IVA le cessioni di fabbricati e aree fabbricabili.

L'Agenzia delle Entrate estende l'esclusione, formalmente riferita alle sole cessioni di beni aventi ad oggetto fabbricati (e aree edificabili), anche alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto l'acquisizione del bene a titolo diverso dalla proprietà.

#### **POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA**

Di posizione opposta è la Corte di Cassazione, che si è pronunciata in favore dell'applicabilità del plafond anche in relazione alle prestazioni di servizi relative a fabbricati.

In particolare, l'ammissibilità del plafond è stata riconosciuta per contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione o l'ampliamento di fabbricati (cfr. Cass. 15.4.2016 n. 7504 e Cass. 15.5.2015 n. 9969), nonché proprio in relazione ai contratti di leasing immobiliare (cfr. Cass. 15.10.2013 n. 23329), con la limitazione data dalla circostanza che le parti abbiano convenuto il trasferimento della proprietà del bene (o comunque del potere di disporre) alla scadenza del contratto.